



00000000004	
RELA	
UOR	CC
Fascicolo	Sottofascicolo

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziarica, del Personale e dei Servizi

Divisione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio I - Affari Generali

Prot. n. 116/1/2008/ABQ/GM/AA/I  
Roma, 1<sup>a</sup> LUG. 2008  
(Rif. nota prot. n. 63/2008/ f.s. del 7/01/2008  
post. n. 4241/07)

08006300604		
CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA		
N. 4484	2 LUG. 2008	
UOR	CC	FUC
Aff. C.G.M.		COPELLITI
Fascicolo	Sottofascicolo	
Pa. 424107		

Alla Corte di Appello di

REGGIO CALABRIA

**OGGETTO: Personale amministrativa nominato componente e segretario dell'Ufficio Centrale Elettorale in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali. Risposta a quesito.**

Con la nota in riferimento codesta Corte di Appello ha trasmesso copia del quesito posto dal locale Tribunale volto a sapere se la partecipazione dei componenti o del segretario alle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale, in occasione di elezioni amministrative, possa essere considerata attività lavorativa, ugualmente a quanto previsto per i componenti dei seggi elettorali di cui all'art. 20, co. 1 del T. U. n. 570 del 16/03/1960, modificato dall'art. 8 della l. n. 53 del 21/03/1990, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 119 del T.U. n. 361 del 30/03/1957.

In altre parole il Tribunale interessato chiede se sia possibile riconoscere ai propri dipendenti, impegnati presso gli Uffici elettorali centrali in giorni non lavorativi o festivi, il diritto a corrispondenti giorni di

riposo compensativo, alla stregua di quanto concesso ai dipendenti impegnati presso i seggi elettorali.

A tal proposito si osserva quanto segue.

L'art. 71 del D.P.R. n. 570/60 istituisce l'Ufficio centrale elettorale stabilendone la composizione e prevedendo che, obbligatoriamente, le funzioni di Segretario possano essere svolte da un Cancelliere, designato dal Presidente.

L'art. 119 del T.U. n. 361/1957, co. 1, così come modificato dall'art. 11 della l. n. 53/90, riconosce in capo al lavoratore impegnato presso gli Uffici elettorali in qualità di Presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista il diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali. Inoltre, il co. 2 di detta norma equipara, espressamente, l'attività prestata presso i seggi all'attività lavorativa.

Da un'attenta lettura della norma da ultimo citata, nonché dell'art. 1, co. 1, della l. n. 69 del 29/01/1992<sup>1</sup> si ricava che i giorni da considerare lavorativi sono solo quelli necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali. Queste ultime, come chiarito dal Ministero dell'Interno, sono "tutti gli adempimenti che vengono compiuti negli uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione dello scrutinio..."<sup>2</sup>.

Ciò posto si ritiene che la previsione normativa di cui al succitato art. 119 abbia un ambito di applicazione ben circoscritto e, pertanto, non possa essere suscettibile di applicazione analogica.

Tuttavia, seppure non è possibile riconoscere i permessi lavorativi per le giornate festive o non lavorative trascorse presso gli Uffici elettorali centrali è parere di questa Direzione Generale che, data la natura obbligatoria di tale attività, l'eventuale sottrazione del dipendente ai propri compiti di istituto perché impegnato presso i suddetti Uffici non possa comportare alcun addebito delle relative ore non lavorate.

IL DIRETTORE GENERALE  
Carolina Bontecchia

<sup>1</sup> Tale norma fornisce l'interpretazione autentica del co. 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, l. maggiora di trattamento dei lavoratori investiti di funzione presso i seggi elettorali.

<sup>2</sup> Tale definizione è rinvenibile nelle istruzioni diramate dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, in occasione delle ultime consultazioni amministrative. Sempre in queste istruzioni è stato messo in evidenza che le operazioni in questione sono alla base di tutto il procedimento elettorale, "poiché sulla scorta dei risultati di tali operazioni, gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale, per le elezioni provinciali, ... o l'Ufficio centrale per le elezioni comunali, compiono le operazioni di propria competenza..."